

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1) Perfezionamento del contratto.

- a. Le presenti condizioni generali di contratto divengono automaticamente applicabili dal momento dell'accettazione da parte del compratore dell'offerta o della conferma d'ordine del venditore.
- b. Il contratto perfezionato può essere risolto dall'acquirente tramite comunicazione scritta. Se tale comunicazione perviene al fornitore entro i 5 gg. successivi al perfezionamento del contratto non verrà applicata alcuna penale. Se la comunicazione avviene trascorsi i 5 gg. successivi al perfezionamento del contratto ma:
 - > se successivamente allo sviluppo tecnico, verrà applicata una penale corrispondente al 15% del prezzo del prodotto;
 - > se successivamente all'acquisto del materiale, tuttavia prima dell'inizio della fabbricazione dei prodotti acquistati, verrà applicata una penale corrispondente al 60% del prezzo del prodotto;
 - > se successivamente all'inizio della fabbricazione dei prodotti acquistati (e quindi in ogni caso di prodotti già a magazzino), verrà applicata una penale pari al 90% dei prodotti stessi.
- c. salva l'ipotesi delle penali di cui sopra, in ogni caso il fornitore ha diritto al risarcimento del danno ulteriore per spese sostenute, lavoro compiuto e danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

Art. 2) Disegni e documenti descrittivi.

- a. La tipologia delle apparecchiature offerte ed il relativo prezzo sono basati su parametri di progetto come descritti nelle quotazioni della ditta fornitrice ed espressi in offerta d'acquisto.
- b. Nel caso in cui il cliente richieda eventuali modifiche dei parametri specificati (a titolo esemplificativo il posizionamento, il layout del sistema) così come descritti nelle quotazioni della fornitrice, esse valgono come nuova offerta e possono determinare il cambio delle apparecchiature selezionate, il relativo prezzo e il lead time di consegna; nel caso richieda apparecchiature con variazioni di qualsiasi tipo ed entità rispetto alla macchina riportata nel catalogo del venditore, o comunque in caso di richiesta di macchina personalizzata o con variazioni, l'acquirente dovrà comunicare per iscritto al venditore i disegni e i documenti tecnici, i dati di variazione ed ogni altra istruzione. La parte fornitrice comunicherà il nuovo prezzo e il nuovo termine di consegna in base alle prescrizioni richieste.
- c. Le apparecchiature vengono fornite complete di copia per la dichiarazione C.E. di conformità; il relativo fascicolo tecnico rimane presso l'ente fornitore e può essere visionato dagli enti autorizzati richiedenti.
- d. I pesi e le dimensioni, i prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazione di listini prezzi hanno carattere di indicazioni approssimative. Tali dati hanno valore impegnativo solo se espressamente previsti nel contratto.

Art. 3) Prezzi.

- a. Salvo diverso accordo tra le parti, i prezzi delle apparecchiature fornite sono espressi in euro.
- b. Nelle singole offerte il venditore può indicare i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide. In ogni caso, anche in mancanza di tale indicazione, i prezzi offerti rimarranno validi per un periodo di 30 gg. dalla data dell'offerta.
- c. I prezzi delle merci si intendono sempre franco fabbrica; tali prezzi includono l'imballaggio cartone standard, mentre non includono imballi diversi (legno marittimo, ecc.), le tariffe di importazione, dazi doganali e tasse, costi di trasporto, spese assicurative, alcuna voce diversa da quella espressamente ricomprese.
- d. Salva diversa pattuizione delle parti, i prezzi delle apparecchiature non includono l'installazione, l'avviamento né l'addestramento del personale da parte del soggetto fornitore. L'acquirente potrà acquistare separatamente detti servizi, secondo le condizioni previste da specifico contratto da stipularsi fra le parti.
- e. I pagamenti devono avvenire esattamente alle scadenze convenute anche se l'acquirente non ha avuto la possibilità di esaminare la merce. L'inosservanza dei termini delle condizioni di pagamento esonera il venditore da ogni obbligo di consegna anche relativa a merci diverse da quelle oggetto della fornitura che ha dato luogo all'inosservanza e dà facoltà al venditore di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito dando esecuzione al contratto, a meno che egli non preferisca risolvere il contatto trattenendo a titolo di penale e salvo maggiori danni le somme fino ad allora versate dal compratore.
- f. L'acquirente garantisce che la merce può essere liberamente importata e si impegna al pagamento totale della stessa anche se all'atto di importazione saranno intervenute limitazioni e divieti non causati dal venditore.

Art. 4) Trasferimento di proprietà.

- a. La proprietà delle merci si trasferisce solo al momento del pagamento del totale importo oggetto della fornitura come da contratto.
- b. In caso di pagamento dilazionato le merci consegnate rimangono di proprietà del venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. Il compratore si impegna a rendere effettivo nei confronti dei terzi tale riserva di proprietà. Il venditore è autorizzato a compiere a spese del compratore ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà.
- c. Il compratore non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo, salvo richiesta ed assenso fornito per iscritto da parte della casa produttrice.

Art. 5) Consegna.

- a. Il termine di consegna inizia a decorrere dalla stipulazione del contratto ovvero dal successivo momento di arrivo di tutte le indicazioni e documenti a carico dell'acquirente o di versamento degli eventuali pagamenti in acconto da effettuare. Tale termine di consegna viene sospeso per il periodo di eventuali eventi di forza maggiore, o per modifiche richieste dall'acquirente, nel qual caso il termine di consegna sarà automaticamente prorogato per il periodo necessario per apportare tali modifiche. Esso viene sospeso altresì per il periodo in cui il committente non abbia rispettato i suoi obblighi di pagamento entro i termini previsti.
- b. Salvo diverso accordo fra le parti, l'acquirente è responsabile del trasporto delle apparecchiature dalla fabbrica o magazzino di parte fornitrice fino alla destinazione finale; è altresì responsabile del fornire indicazioni allo spedizioniere sul corretto posizionamento e dello stato di sicurezza della merce imballata durante il trasporto.
- c. I rischi passano al compratore dal momento della consegna delle apparecchiature per la spedizione. Il venditore non risponde del perimento e del danneggiamento merce dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall'obbligo di pagare il prezzo quando il danno avviene dopo il passaggio di rischi.
- d. L'acquirente è esclusivamente responsabile per l'installazione delle apparecchiature, incluso il collegamento a tutte le utenze (a titolo esemplificativo aria compressa e acqua di raffreddamento). L'acquirente è responsabile del trasporto, dello scarico, dello sballaggio, dell'assemblaggio e del posizionamento di tutte le apparecchiature.

- e. Contratti di fornitura di impianti completi - In caso di stipulazione di contratti di forniture e impianti completi le parti convengono che la fornitrice possa dar corso ad una fornitura di materiale impiantistico eccedente il fabbisogno di quanto stimato in progetto per evitare che durante l'installazione possano verificarsi mancanze di materiale. Ultimati i lavori, il materiale eccedente inutilizzato sarà restituito al fornitore.
- f. Obbligo del compratore di presa in consegna - L'acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna il bene acquistato alla data convenuta. Qualora il compratore non provveda tempestivamente alla presa in consegna della merce, l'acquirente dovrà supportare tutte le spese che dovessero derivarne e ogni somma dovuta a qualsiasi titolo diventerà immediatamente esigibile. In tal caso parte venditrice potrà immagazzinare la merce a rischio e pericolo del compratore ovvero spedire la merce in nome e per conto e spese compratore alla sede di quest'ultimo ovvero nel luogo già indicato nell'offerta contrattuale indicata come luogo di destinazione.
- g. Salvo diverso accordo fra le parti come risultante dall'offerta contrattuale accettata, il pagamento del prezzo contrattuale dovrà comunque avvenire con le seguenti modalità:
 - > 30% al ricevimento della conferma d'ordine;
 - > 60% alla consegna;
 - > 10% entro 1 mese dall'avviso di spedizione.
- h. Qualora l'acquirente non dovesse rispettare i termini di pagamento pattuiti dovrà versare, senza alcuna richiesta scritta, dalla scadenza concordata dei pagamenti in poi l'interesse previsto dal D.Lgs. 09/10/02 n. 231.
- i. La consegna è subordinata (i) al mancato coinvolgimento nella transazione di qualsiasi persona fisica o giuridica con cui sia vietato intrattenere rapporti commerciali ai sensi della normativa UE, UK e/o USA ("Soggetto Designato") e (ii) al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione ai sensi delle leggi applicabili.
- j. L'acquirente dichiara di non vendere o trasferire i prodotti: (i) a qualsiasi Soggetto Designato o a clienti che sono di proprietà o controllati da, o che agiscono a qualsiasi titolo per conto di uno o più Soggetti Designati; (ii) in qualsiasi località di Nord Corea, Cuba, Iran, Sudan, Siria, Russia, Bielorussia, Crimea, Sebastopoli, e nelle aree dell'Ucraina non controllate dal governo ucraino. Il venditore non sarà in alcun modo responsabile qualora la fornitura dei prodotti risulti impossibile o irragionevolmente difficile o antieconomica per effetto di qualsivoglia modifica normativa che riguardi il paese di destinazione finale e/o i soggetti della transazione.

Art. 6) Garanzia.

- a. Parte venditrice si impegna a consegnare macchine conformi al pattuito. È esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.
- b. La società venditrice fornisce garanzia per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna delle macchine. Gli obblighi di parte fornitrice durante il periodo di validità della garanzia hanno ad oggetto la sostituzione senza addebito di qualsiasi parte difettosa. Rimangono a carico dell'acquirente tutti gli altri costi inerenti la sostituzione (a titolo esemplificativo, viaggio alloggio e trasporto). Le parti difettose e sostituite in garanzia devono essere restituite a parte fornitrice con spese a carico dell'acquirente.
- c. Estensione della garanzia – Il venditore non risponde dei vizi e difetti derivanti, anche indirettamente, da disegni, progetti, informazioni, software, documentazione, indicazioni, istruzioni, materiali, semilavorati, componenti, altri beni materiali e da quant'altro fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi; il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nella macchina, fornito, indicato o richiesto dal compratore o da terzi che agiscano, a qualunque titolo, per conto di questi. Il venditore non risponde inoltre dei difetti di conformità della macchina e dei vizi dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es. filtri, sigilli, guarnizioni, relè, contatti, interruttori, sensori di Dew Point ecc.).
- d. L'acquirente a pena di decadenza dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio della macchina descrivendolo in modo dettagliato per iscritto entro 15 gg. da quando l'ha scoperto o avrebbe potuto scoprirlo. L'acquirente decade dalla garanzia se non consente il controllo che il venditore richiede o se rifiuta la restituzione del pezzo difettoso.
- e. Tutti i casi di violazione contrattuale e loro conseguenze legali, nonché qualsiasi altra pretesa che l'acquirente faccia valere, sono regolate da queste condizioni in modo esauriente. In particolar modo sono escluse tutte le pretese non esplicitamente menzionate per risarcimento danni, riduzioni di prezzo, risoluzione del contratto o recesso dello stesso. In nessun caso esistono diritti dell'acquirente di risarcimento di danni non avvenuti sull'oggetto fornito, come specialmente danni per mancata produzione, mancato uso, mancate ordinazioni, lucro cessante nonché per altro danno diretto o indiretto.

Art. 7) Regole finali.

- a. Il venditore si riserva il diritto di risolvere in qualsiasi momento il presente contratto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - > in caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo di vendita ad una qualsiasi delle scadenze stabilite, circostanza da considerarsi come grave inadempimento ex art 1455 c.c.;
 - > in caso di non corretta predisposizione dei locali;
 - > in caso di manomissione delle macchine vendute;
 - > in caso di cessione del contratto non autorizzata;
 - > in caso di assoggettamento a procedura concorsuale dell'acquirente.In tali casi la risoluzione avverrà di diritto a seguito di comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il venditore potrà chiedere la restituzione del macchinario fornito e potrà trattenere le somme ricevute a titolo di caparra e che potranno essere imputate a titolo di nolo per l'uso, fatto salvo il diritto di richiedere danni ulteriori.
- b. L'acquirente: (i) riconosce e dà atto che l'esportazione dei prodotti acquistati dal venditore al di fuori del territorio dell'UE e/o verso certi soggetti/certe destinazioni potrebbe essere soggetta a controllo da parte delle autorità competenti; (ii) dichiara e garantisce di avere posto in essere tutte le misure necessarie al rispetto della normativa vigente in materia dell'Italia, UE, UK e US, obbligandosi a non esportare tali prodotti verso Soggetti Designati. L'acquirente manleva e terrà indenne il venditore da ogni responsabilità, danno o conseguenza pregiudizievole che possa derivare da qualsiasi violazione delle disposizioni applicabili in materia di controllo delle esportazioni e di sanzioni economiche internazionali in relazione ai prodotti acquistati dal venditore.
- c. L'acquirente riconosce che le modifiche alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia di sanzioni economiche internazionali di US, UE, UK, nonché il mancato ottenimento di qualsiasi autorizzazione ("Evento Esimente"), potrebbero limitare o vietare le transazioni in corso. Qualora per effetto di un Evento Esimente: (i) l'adempimento delle obbligazioni esistenti in capo al venditore possa ritenersi illecito o invalido, il venditore avrà il diritto di risolvere con effetto immediato la transazione interessata, mediante comunicazione scritta e senza responsabilità o obbligo alcuno nei confronti dell'acquirente; (ii) l'esecuzione delle obbligazioni del venditore sia divenuta impossibile o eccessivamente onerosa, la transazione sarà sospesa finché l'Evento Esimente non sarà terminato, mentre il venditore e l'acquirente si impegneranno a minimizzare gli

effetti pregiudizievoli di tale sospensione.

Art. 8) Costi di stoccaggio.

Successivamente alla data di comunicazione/avviso merce pronta e nel caso in cui il trasporto merce non sia a ns. carico, Piovan concederà due settimane di stoccaggio gratuito presso il proprio magazzino. Trascorso questo periodo di BONUS, Piovan addebiterà l'1,5% del valore complessivo dell'ordine a copertura del primo mese di stoccaggio (partendo dalla data di avviso merce pronta). Ogni mese ulteriore verrà addebitato alla medesima percentuale dell'1,5%, a far data dalla terza settimana, quindi mantenendo il bonus di stoccaggio gratuito per le prime due settimane di ciascun mese. L'addebito verrà effettuato anche nei casi in cui il trasporto sia a carico Piovan, ma il ritardo della spedizione non sia imputabile ad attività/volontà della stessa.

Art. 9) Composizione delle controversie.

Il Foro competente per eventuali controversie è il Foro in cui debbono eseguirsi le prestazioni reciprocamente previste nel presente contratto, e cioè il Foro di sede del fornitore in relazione all'obbligo di pagamento del prezzo e il luogo di consegna del bene. In ogni caso le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla Legge Italiana che è la sola applicabile.

Art 10) Codice etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

L'acquirente dichiara di non essere incorso in alcuna violazione che possa determinare una sua responsabilità ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 (e sue successive modifiche ed integrazioni) e di non essere a conoscenza di indagini in corso da parte dell'autorità competente a tal riguardo. L'acquirente dichiara di (i) essere edotto del fatto che Piovan S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ("Modello Organizzativo") e un codice etico ("Codice Etico"), entrambi disponibili sul sito istituzionale www.piovan.com, (ii) aver letto il Modello Organizzativo e il Codice Etico e di accettarli quale parte integrante delle presenti Condizioni Generali. L'acquirente, pertanto, si impegna ad operare in maniera conforme a quanto richiesto dalla vigente normativa e dalle regole di condotta del Codice Etico e a non porre in essere - ed a far sì che i propri dipendenti e collaboratori non pongano in essere - alcuna condotta che possa determinare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, sia essa a favore della Società o di terzi. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'acquirente alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, Piovan S.p.A. potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. la presente relazione contrattuale, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito.

CONDIZIONI GENERALI DI INSTALLAZIONE

Art. 1) Collaudo.

Le parti potranno convenire con accordo separato l'attività di installazione, collaudo e messa in funzione dell'apparecchiatura fornita presso lo stabilimento indicato dall'acquirente e previa determinazione di specifico compenso; in caso di mancata pattuizione scritta, tali voci devono ritenersi non comprese dalla fornitura. Resta inteso che l'installazione potrà essere effettuata da personale esterno a Piovan S.p.A., a cui la società stessa abbia conferito espresso incarico.

Art. 2) Messa in funzione presso il compratore.

Se espressamente concordato fra le parti, si potrà procedere alla messa in funzione della macchina presso il soggetto acquirente. La messa in funzione presso l'acquirente riguarderà la verifica dell'esecuzione del montaggio dell'installazione quando queste siano effettuate da soggetto fornitore ed il funzionamento della macchina.

La messa in funzione dell'apparecchiatura dovrà venir accertata in apposito verbale e deve ritenersi positivamente effettuata in caso di non specifica contestazione per iscritto nel verbale di messa in funzione di eventuali difetti di conformità dell'apparecchiatura, o di difetti di esecuzione, del montaggio, di installazione, durante o immediatamente dopo la messa in funzione.

L'acquirente non avrà in ogni caso diritto di contestare vizi diversi da quello oggetto della verifica dell'eliminazione di difetti di conformità e dalla verifica dell'esecuzione di montaggio ed installazione se eseguiti dal fornitore.

Nel caso in cui il montaggio o l'installazione dell'apparecchiatura sia a carico del soggetto acquirente, questi deve ultimarli prima della data prevista per la messa in funzione e comunicare al fornitore la data per porre in essere la messa in funzione con un preavviso sufficiente per consentire al personale del fornitore di presenziare.

In caso di non conformità di installazione tutte le spese per la messa in conformità sono a carico dell'acquirente.

Nel caso in cui il montaggio e l'installazione sia posta in essere dal fornitore, la messa in funzione sarà effettuata previa indicazione della data da parte dell'acquirente concordata con il fornitore.

Nel caso in cui la messa in funzione con la sottoscrizione del relativo verbale avvenga in occasione della visita del personale Piovan S.p.A. alla data concordata, l'acquirente non sarà tenuto ad oneri aggiuntivi. In ogni altro caso ogni costo, anche ulteriore rispetto al preventivato, sarà a carico dell'acquirente.

Qualora l'acquirente non consenta l'effettuazione della messa in funzione e comunque decorsi 30 gg. dall'ultimazione del montaggio o dell'installazione per fatto non imputabile al fornitore, le prove di collaudo devono ritenersi effettuate con esito positivo.

Le spese necessarie per l'esecuzione della messa in funzione presso il compratore saranno a suo carico. Nel caso il fornitore non sia messo in condizione di eseguire un'installazione ed avviamento senza problemi, i costi verranno addebitati all'acquirente.

Art. 3) Conseguenze delle prove di collaudo e della messa in funzione.

Il compratore decade da ogni diritto, garanzia, azione ed eccezione relativa a difetti di conformità e vizi della macchina che secondo diligenza avrebbero potuto essere riscontrati con le prove di collaudo o con la messa in funzione della macchina, a meno che non siano stati specificamente contestati per iscritto i difetti di conformità della macchina o i vizi nel verbale di collaudo o nel verbale di messa in funzione, durante o immediatamente dopo il collaudo o la messa in funzione.